



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 13

del 18-04-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione

OGGETTO:

Art. 1, c. 683, L. 147/2013 e Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti (PEF) per il PERIODO 2022-2025 - APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERIODO - ANNUALITÀ 2023, ex comma 8.5 del. 363/2021/R/rif e comma 4.7 MTR-2.

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciotto** del mese di **aprile**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

DRAGO CHIARA	Sindaca	Presente
GUERINI GIOVANNA	Consigliera	Presente
PEZZOLI DANIELE	Consigliere	Presente
BASILE FRANCESCO	Consigliere	Presente
CANSONE MAURIZIO	Consigliere	Presente
MACCARINI LARA EMANUELA	Consigliera	Presente
RAIMONDI MATTIA	Consigliere	Presente
ZAMBELLI CHIARA	Consigliera	Presente
DE FRANCESCHI RENATO	Consigliere	Presente
FENILI PAOLA	Consigliera	Assente
PEZZONI VALENTINA	Consigliera	Presente
FERRI MARTINA	Consigliera	Presente
PICENNI MARCO	Consigliere	Presente
CARDANI PAMELA	Consigliera	Presente
DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI	Consigliere	Presente
CARRARA ROBERT	Consigliere	Assente
DELCARRO MASSIMILIANO	Consigliere	Presente

TOTALE PRESENTI: 15

TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. STEFANO VALLI, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la Sindaca, la quale invita il dott. Calissi, esperto del settore rifiuti della società Servizi comunali S.p.a. presente in aula, ad esporre gli argomenti in trattazione relativi ai punti 2 e 3 dell'o.d.g., con discussione congiunta e successiva votazione separata;

SENTITA la relazione resa dal dott. Calissi della società Servizi comunali S.p.a.;

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), sino al 2019 costituente componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata al finanziamento integrale dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che ai commi 651 e seguenti della L. 147/2013 è previsto che il Comune, nell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti nella determinazione della tariffa tenga conto dei criteri siano determinati con il Regolamento di cui al DPR 27.04.1999, n. 158;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'inerente disciplina;
- che il successivo comma 702 della citata Legge 147/2013, con riguardo alla IUC ha previsto che: *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*, in materia di potestà regolamentare di carattere generale degli EELL nella disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;
- che il Comune di Cologno al Serio con DCC 26 del 23.07.2014 e smi, adottata ex art 52 summenzionato, ha approvato il *“Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuto (TARI)”*;
- che la disciplina regolamentare è stata da ultimo aggiornata ed integrata con *DCC n. 27 del 30.06.2021*, riferitamente all'introduzione della c.d. *“TARI puntuale”*;

RICHIAMATI in primis, per quanto in trattazione:

- la legge n. 481/1995 e smi, in materia di: *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158: *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e smi *(in particolare e da ultimo D.Lgs 116/2020)*;
- la direttiva CEE n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva n. 2018/851/UE;

EVIDENZIATO di seguito:

- che la legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- che, in ragione dell'estensione del perimetro delle attribuzioni anzidetto, dal 1° gennaio 2018 Aeegsi ha trasformato la propria denominazione in ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
- che l'istituzione di ARERA ha risposto all'esigenza di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di *uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti*, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria, a fronte della presenza, a livello nazionale, di modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di costi gestionali fortemente disomogenei;
- che, a fronte di tale criticità, nel contesto della Legge di bilancio 2018 (comma 527) il legislatore ha quindi attribuito ad ARERA la funzione di *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario (di seguito “MTR”) per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”*;

DATO ATTO in proposito:

- che con il citato comma 527 della L. 205/2017, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee*

sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", il legislatore ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";

- che, nello specifico, le principali funzioni espressamente attribuite ad ARERA consistono:
 - nella "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario (MTR) per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
 - nell'"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
 - nella "verifica della corretta redazione dei piani di ambito, esprimendo osservazioni e rilievi". (lett. i);

RICHIAMATE quindi, per quanto in trattazione, le deliberazioni di ARERA:

- n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019, e s.m.i. ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" ed inerente Allegato A "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR" con la quale è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, approvativa del "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025";
- n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, approvativa degli "Schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

DATO ATTO, nello specifico:

- che con la summenzionata Delibera ARERA n. n. 363/2021/R/rif (MTR-2) sono state emanate le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, da applicarsi per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- che con la Determinazione n. 2/DRif/2021, l'Autorità ha approvato i seguenti documenti, necessari per l'approvazione del PEF Tari 2022- 2025:

<i>Tool di calcolo del PEF, contenente lo schema da trasmettere all'Autorità (Allegato 1), e relativa Guida alla compilazione</i>

<i>Relazione di accompagnamento (Allegato 2)</i>
--

<i>Dichiarazione di veridicità (Allegato 3)</i>

<i>Dichiarazione di veridicità Comuni (Allegato 4)</i>
--

CONSIDERATO che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 363/2021/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal Gestore, proceda:

<i>alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2</i>
--

<i>alla redazione della Relazione di accompagnamento al PEF 2022- 2025</i>
--

alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati

alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale del PEF

CONSIDERATO contestualmente, in materia di gestione TARI:

- che l'applicazione del tributo deve avvenire tenuto conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle ulteriori disposizioni normative alla stessa collegate;
- che la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- che la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

PRESO e DATO ATTO:

- che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;
- che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
- che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti;
- che tali costi dovranno comunque rimanere contenuti all'interno del suddetto limite di crescita che, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, per il secondo periodo regolatorio non deve superare la misura dell'8,6%;
- che le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022 -2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, incrementate del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

tasso di inflazione programmata

miglioramento della produttività

miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti

modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi

CONSIDERATO inoltre:

- che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;
- che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

RICHIAMATI i chiarimenti applicativi già espressi da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, nella quale l'Autorità ha precisato le poste che devono essere oggetto di decurtazione, a valle, dal PEF (*entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 / riscossioni derivanti dall'attività di*

contrasto all'evasione TARI / entrate derivanti da procedure sanzionatorie / eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente);

CONSIDERATO, per quanto in trattazione:

- che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora disciplinata dall'art. 7 del metodo MTR-2;
- che, nello specifico, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2” disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente, il quale deve assicurare nel procedimento di validazione adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

EVIDENZIATO in particolare:

- che dovranno essere trasmessi all'Autorità i documenti identificati nel Manuale “Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2022-2025” (agg. 12/04/2022) e, nello specifico:

a] il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
b] la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
c] la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
d] la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

- che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;
- che la medesima Autorità ha il potere di modificare il PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- che l'Autorità, previa audizione con l'Ente territorialmente competente, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti territorialmente Competenti;

DATO ATTO:

- che nel territorio in cui opera il Comune di Cologno al Serio non è presente/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 138/2011 e che, a normativa vigente, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono pertanto esplicitate dal Comune medesimo;
- che il Comune di Cologno al Serio, titolare del servizio pubblico locale di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati, con DCC n. 65 del 10.12.2015 ha affidato in “house providing” la gestione del servizio di igiene urbana alla Società a capitale interamente pubblico Servizi Comunali SpA (Ente Gestore) per il decennio 01.01.2016-31.12.2025;

RICHIAMATA quindi la propria deliberazione n. **31 del 31.05.2022**, ad oggetto: **“DELIBERA ARERA N. 15/2022 - ART. 1, C. 683, L. 147/2013 E DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF: INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO ENTE NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI ART. 3 ALLEGATO A “TQRIF” - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) PER IL PERIODO 2022-2025”;**

EVIDENZIATO, per quanto in approvazione:

- che l'articolo 8.5 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif prevede, al verificarsi di circostanze

straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, che gli organismi competenti (di cui ai commi 7.1 e 7.2), con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possano presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5;

- che tale ipotesi è altresì delineata dall’art. 4.7 dell’Allegato A] - MTR2, che prevede la possibilità per l’Ente Territorialmente Competente (ETC) di presentare una revisione infra-periodo qualora l’Ente medesimo accerti un’eventuale situazione di squilibrio economico e finanziario, nonché dal successivo articolo 28.4;

CONSIDERATO, in proposito, che l’Ente Territorialmente Competente, a seguito della valutazione economico e finanziaria preventiva dell’esercizio 2023, di attenta analisi degli obiettivi tecnico qualitativi del servizio ed in relazione alla necessità di attivare nuovi servizi previsti dalla normativa vigente, ha ravvisato ed evidenziato l’esigenza imprescindibile di procedere alla revisione straordinaria infra-periodo – annualità 2023 – del PEF 2022-2025, originariamente approvato con summenzionata DCC n. 31/2022, in quanto essenziale al fine della garanzia degli obiettivi tecnico-qualitativi e del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, che risulterebbero altrimenti pregiudicati;

ESAMINATO quindi il “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025”, come aggiornato in esito alla “REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERODO – ANNUALITÀ 2023”, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2”, predisposto sulla base del “PEF grezzo” elaborato dai soggetti gestori di servizi interni al perimetro delineato dall’Autorità (Servizi Comunali Spa e Comune di Cologno al Serio), depositato agli atti consiliari, allegato quale parte integrante alla proposta di deliberazione ed articolato come di seguito:

1 PEF 2022-2025
PEF 2022-2025 – Allegato 1 a Determina 04.11.2021 n. 2/2021 – DRIF ARERA (vrs integrata con Del. ARERA 363/2021/R/RIF – MTR-2)
2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2022-2025
RELAZIONE di accompagnamento al PEF 2022-2025 – Allegato 2
3 DICHIARAZIONI DI VERIDICITÀ
DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ - Gestore (Allegato 3)
DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ – Ente T.C. (Allegato 4)

PRESO e DATO ATTO:

- che nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025 (Revisione straordinaria infra-periodo 2023) sono stati recepiti i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA;
- che il Piano finanziario espone i seguenti costi, al lordo delle detrazioni:

ANNUALITÀ	TOTALE PEF
2022	€ 1.039.524,00
2023	€ 1.116.916,00
2024	€ 1.135.894,00
2025	€ 1.159.936,00

- che i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano composti come di seguito:

ANNUALITÀ	2022	2023	2024	2025
PARTE VARIABILE €	628.977,00	643.597,00	645.088,00	645.088,00
PARTE FISSA €	404.998,00	468.000,00	485.487,00	509.528,00
TOTALE QUADRO TARIFFARIO €	1.033.975,00	1.111.597,00	1.130.575,00	1.154.617,00

TENUTO CONTO che il Piano finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed, in particolare:

- dalla RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- da ogni ulteriore elemento richiesto ai sensi della normativa vigente;
- dalle DICHIARAZIONI EX ALLEGATI 3 E 4 A MTR-2, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti del soggetto gestore e dell'Ente, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

DATO inoltre ATTO che il PIANO FINANZIARIO è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della L. 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei FABBISOGNI STANDARD (*D.P.C.M. del 29 dicembre 2016*), tenuto conto delle "Linee guida interpretative" emanate dal MEF per l'anno 2022 in data 31.12.2021, concernenti l'applicazione del citato comma 653 e relativo utilizzo, in base alla Delibera ARERA n. 363/2021 e smi;

DATO ATTO che è stata effettuata con esito positivo la procedura di VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ex art. 7.4 della deliberazione n. 363/2021 e smi, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del documento, come da RELAZIONE DI VALIDAZIONE redatta in data 14.04.2023 a cura del Dr. Fabio Montevecchio, Dottore commercialista e Revisore contabile con studio in Dalmine, soggetto esterno affidatario del servizio dotato dei necessari requisiti di professionalità e terzietà, acquisita al prot. Ente n. 6454 in data 14.04.2023 e depositata agli atti consiliari;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della "REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERODO – ANNUALITÀ '2023" del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025, come da documento ALLEGATO A] alla presente deliberazione quale parte integrante ed inscindibile, in uno con l'ALLEGATO B] - "ISTANZA DI REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERODO – ANNO 2023 – DEL PEF 2022-2025";

VISTI:

- l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, in base al quale: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli EELL deliberino le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, testualmente dispone: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, [...] nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

RICHIAMATI, nello specifico ed a valere per il presente esercizio:

- l’art. 3 c. 5-quinquies del D.L. 30.12.2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022), in base al quale, testualmente: “*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;
- l’art. 43, c. 11 del D.L. 17.05.2022, n. 50 che, integrando il testo del suddetto articolo 3, c. 5-quinquies, ha da ultimo previsto: «*Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione [...]*»;
- l’art. 1, comma 775 della L. 30.12.2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023) che, per il presente esercizio, ha da ultimo prorogato al 30.04.2023 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli EELL;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di Area competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267/2000, così come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b), DL 174/2012 conv. in L. 213/2012, come da nota inserita nella presente deliberazione;

AI SENSI dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000 e smi, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

ESAURITI gli interventi, come da verbale di seduta;

DATO ATTO che gli interventi effettuati dai Consiglieri nel corso della seduta sono integralmente disponibili in versione streaming, raggiungibile dall’apposito link presente sul sito web istituzionale, gli stessi sono, altresì, riportati nei verbali trascritti a cura di Ditta specializzata, che si provvede a depositare agli atti;

CON n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Picenni, Cardani, Daleffe e Delcarro) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1] DI RICHIAMARE la premessa, in ogni sua motivazione, elemento informatore, atto prodromico e normativa di riferimento, quale parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione;
- 2] DI APPROVARE, ai sensi dell’art.1, comma 683 della L. 147/2013 e smi, nonché della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif/e smi, la “**REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERODO – ANNUALITA’ 2023** (ex comma 8.5 Del. 363/2021 e comma 4.7 Allegato A) del **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025**” (PEF 2022-2025), originariamente approvato con DCC n. 31 del 31.05.2022, come da documento ALLEGATO A] alla presente deliberazione quale parte integrante ed inscindibile della stessa, articolato come di seguito:

1 PEF 2022-2025
PEF 2022-2025 – Allegato 1 a Determina 04.11.2021 n. 2/2021 – DRIF ARERA (vrs integrata con Del. ARERA 363/2021/R/RIF – MTR-2)
2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2022-2025
RELAZIONE di accompagnamento al PEF 2022-2025 – Allegato 2
3 DICHIARAZIONI DI VERIDICITÀ
DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ - Gestore (Allegato 3)
DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ – Ente T.C. (Allegato 4)

in uno con l’ALLEGATO B] - “**ISTANZA DI REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERODO – ANNO 2023 – DEL PEF 2022-2025**”;

- 3] DI DARE ATTO che il PIANO FINANZIARIO costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI per l'esercizio 2023, di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.;
- 4] DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione e relativi allegati ad ARERA, unitamente all'istanza di cui ad ALLEGATO B], ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2", secondo le modalità procedurali ivi previste e la documentazione individuata dal Manuale dell'Autorità ad hoc (agg. 12.04.2022);
- 5] DI DICHIARARE, CON n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Picenni, Cardani, Daleffe e Delcarro) espressi nelle forme di legge da n. 15 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, autorizzando la pubblicazione della stessa anche prima del deposito delle trascrizioni del dibattito consiliare, ai fini degli adempimenti procedurali di cui al precedente punto 4] e dell'approvazione delle tariffe TARI 2023, di cui al successivo punto all'O.d.g. della presente seduta consiliare.

Allegati:

- Pareri ex art. 49 TUEL;
- Allegato A) Piano Economico Finanziario del Servizio integrato di Gestione dei rifiuti – Annualità 2022-2025;
- Allegato B) Istanza di revisione straordinaria infra-periodo - Anno 2023 – del PEF 2022-2025.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

PARERI di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni

OGGETTO: Art. 1, c. 683, L. 147/2013 e Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti (PEF) per il PERIODO 2022-2025 - APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERIODO - ANNUALITÀ 2023, ex comma 8.5 del. 363/2021/R/rif e comma 4.7 MTR-2.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto

Data: 14-04-2023



Il Responsabile dell'Area
F.to CHIARA LALUMERA

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data: 14-04-2023



Il Responsabile dell'Area
F.to CHIARA LALUMERA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa CHIARA DRAGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. STEFANO VALLI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, 21-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. STEFANO VALLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 18-04-2023 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 21-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. STEFANO VALLI